

Sintesi parlamentare n. 21/S della settimana dal 26 maggio al 4 giugno 2014

4 Giugno 2014

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO

- Decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” ([DDL1465/S](#)).

Le Commissioni riunite bilancio e Finanze hanno approvato, in sede referente, in prima lettura, il provvedimento in oggetto con modifiche al testo del Governo.

Tra queste in particolare, si segnalano le seguenti:

Art. 4, comma 11

Viene rateizzato il versamento dell'IRAP, prevedendo il pagamento in tre rate di pari importo, senza interessi, da versarsi nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Gli importi possono essere compensati ai sensi del DLgs 241/97.

Emendamento 4.1000 del Governo

Art. 4 aggiuntivo

Viene modificato il comma 688 della Legge 147/2013 (legge di Stabilità 2014) sulle modalità di versamento della TASI per il 2014.

In particolare, viene previsto che il versamento della prima rata dovrà essere effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, pubblicate nel sito informatico del MEF alla data del 31 maggio 2014. I Comuni dovranno inviare le predette deliberazioni entro il 23 maggio.

Nel caso di mancato invio delle deliberazioni, il versamento della prima rata della TASI sarà effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti aliquote e detrazioni, pubblicate nel medesimo sito, alla data del 18 settembre 2014, con obbligo per i Comuni di invio entro il 10 settembre 2014. Se a quest'ultima data non risulteranno inviate le deliberazioni, l'imposta dovrà essere versata in unica soluzione entro il 16 dicembre 2014, calcolandola applicando l'aliquota di base pari all'1 per mille e comunque entro il limite massimo previsto dal comma 677.

Emendamento 4.5000 del Governo

Art. 5, comma aggiuntivo

Vengono escluse dalla soppressione generalizzata delle esenzioni ed agevolazioni tributarie di cui all'art.10, comma 4 del D.Lgs 23/2011 (applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimenti immobiliari), in vigore dal 29 marzo 2014, le restituzioni di terre derivanti da sentenze, ordinanze e decreti, che rimangono esenti dalle imposte di bollo e registro etc.

Emendamento 5.4 (testo 2) a firma di parlamentari

Art. 6, comma 1

Relativamente all'anno 2013, non sarà presentato il rapporto annuale, in allegato alla Nota di

aggiornamento del Documento di economia e finanza, sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale (art.2., DL 138/2011, convertito dalla L.148/2011).

Emendamento 6.1000 del Governo

Art. 7, comma aggiuntivo

Vengono modificate le norme relative alle risorse del Fondo per la riduzione della pressione fiscale (comma 431, L.147/2013, legge di stabilita 2014), prevedendo che allo stesso viene destinato dal 2014, tra l'altro, l'ammontare di risorse permanenti che, in sede di nota id aggiornamento del DEF, si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni scritte nel bilancio dell'esercizio in corso e a quelle effettivamente incassate nell'esercizio precedente derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta da regioni, province e comuni.

Emendamento 7.1000 del Governo

Art. 8

Con riferimento alla norma del testo sulla riduzione del 5% degli importi dei contratti in essere, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, viene previsto che la stessa si applichi nella salvaguardia di quanto previsto dagli art. 82, comma 3 bis, e 86 comma 3-bis del Dlgs 163/2006 sul costo del lavoro e della sicurezza.

L'applicazione della norma viene, altresì, estesa ai contratti relativi agli affidamenti per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione anche provvisoria.

Emendamento 8.25 (testo 2) a firma di parlamentarie 8.2000 a firma del Governo

Vengono riscritte le norme del testo sulla trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica. In particolare, a modifica del Dlgs 33/2013, viene prevista la pubblicazione da parte delle PA:

- dei documenti e degli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché dei dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata;
- dei dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
- di un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato "indicatore annuale di tempestività dei pagamenti";
- di un indicatore trimestrale, a decorrere dall'anno 2015, denominato "indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti".

Gli indicatori saranno elaborati secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Emendamento 8.1000 (testo 2) a firma del Governo

Art. 9

Viene fatta salva la possibilità per la PA di acquisire, mediante procedura ad evidenza pubblica, beni e servizi a prezzi inferiori a quelli emersi dalle gare Consip e dei soggetti aggregatori.

Emendamento 9.15 (testo 2) a firma di parlamentari

Con riferimento alla norma del testo che prevede le modalità di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte dei Comuni non capoluogo di Provincia, viene previsto che l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici non rilascia il codice identificativo gara (CIO) ai Comuni inadempienti.

Emendamento 9.1000 del Governo

Commi aggiuntivi

Viene modificato l'art. 83 del Dlgs 163/2006 (Codice appalti) sui criteri per l'affidamento con il criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, aggiungendo quello dell'origine produttiva.

Emendamento 9.34 a firma di parlamentari

Viene previsto, per l'efficientamento dell'attuazione dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea, che il Ministero dell'economia e delle finanze si avvalga della Consip S.p.A, nella sua qualità di centrale di committenza, per lo svolgimento di procedure di gara finalizzate all'acquisizione, da parte delle Autorità di gestione, certificazione e di audit – istituite presso le singole amministrazioni titolari dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea – di beni e di servizi strumentali all'esercizio delle relative funzioni.

Emendamento 9.2000 del Governo e subemendamento 9.2000/2

Art. 10

Vengono attribuiti poteri di vigilanza (anziché di controllo come previsto dal testo del provvedimento) sull'acquisto di beni e servizi all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. Conseguentemente viene modificata la rubrica dell'articolo da "attività di controllo" ad "attività di vigilanza."

Emendamento 10.1000 del Governo

Art. 11 aggiuntivo

Viene previsto per i contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione dei debiti, di cui all'articolo 19 del DPR 602/1973, la possibilità di richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione, fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che:

- a) la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 22 giugno 2013;
- b) la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31 luglio 2014.

Il piano di rateazione concesso non è prorogabile e il debitore decade dallo stesso in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.

Emendamento 11.0.3 (testo 2) a firma di parlamentari

Art. 24, comma aggiuntivo

In materia di locazioni da parte delle pubbliche amministrazioni viene previsto che le stesse, entro il 31 luglio 2014, possono comunicare il preavviso di recesso dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge. Il recesso è perfezionato entro 180 giorni dal preavviso anche in deroga ad eventuali clausole che lo limitino o lo escludano.

Emendamento 24.5 (testo2) a firma di Parlamentari

Art. 25, comma 2

Vengono riformulate le norme sulla tracciabilità dei pagamenti delle P.A., prevedendo che le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni devono riportare: il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dello stesso nelle transazioni finanziarie di cui alla Det. AVCP n.4 del 7 luglio 2011 e alla L.136/2010; il codice unico di progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria; interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'art.11 della L.3/2003 ().

I codici sono inseriti a cura della stazione appaltante nei contratti di lavori servizi e forniture sottoscritti con gli appaltatori nell'ambito della clausola dell'art.3, comma 8 della L.136/2010.

Emendamento 25.2 (testo2) a firma di Parlamentari

Art. 26, commi aggiuntivi

Viene previsto che le disposizioni del testo sull'obbligo di pubblicazione telematica degli avvisi e bandi di gara – mediante i siti informatici delle stazioni appaltanti, nonché sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e sul sito informatico presso l'Osservatorio – si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2016. Vengono altresì fatti salvi gli effetti derivanti

dall'attuazione delle norme prodottisi fino all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Emendamento 26.1000

Art. 30

Viene soppressa la norma del testo che a modifica dell'art. 10-bis dell'art. 1 del DL 35/2013 includeva tra i debiti fuori bilancio, finanziabili mediante anticipazioni di liquidità, quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis del TUEL.

Emendamento 30.1000

Art. 38 aggiuntivo

Viene disposta l'esenzione da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo sugli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per somministrazioni, forniture ed appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, alla data del 31 dicembre 2013, nonché per le operazioni di ridefinizione dei relativi debiti richieste dalla pubblica amministrazione debitrice e garanzie connesse.

Emendamenti 38.0.1-38.0.2 (testo 2) a firma di Parlamentari

Il decreto prevede, a sostegno della domanda interna, una riduzione del cuneo fiscale per il lavoratori dipendenti e misure per accelerare il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni. Sul versante delle entrate, sono previsti la riduzione delle aliquote Irap, l'aumento del prelievo sulle rendite finanziarie e impegni del Governo per la riduzione dell'evasione fiscale. Per contenere la spesa pubblica sono previsti, altresì, tagli ai Ministeri, contributi alla finanza pubblica da parte di enti locali e organi costituzionali, la fissazione di un tetto alle retribuzioni dei dipendenti pubblici.

Il decreto legge, che scade il 23 giugno, passa ora all'esame dell'Aula.